

Codice A1103A

D.D. 6 settembre 2025, n. 872

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 4/2009 - (F. 159FOR/2020, Acc. 2064/2025 - 2081/2025).



ATTO DD 872/A1103A/2025

DEL 06/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 4/2009 – (F. 159FOR/2020, Acc. 2064/2025 – 2081/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 112067 del 12/08/2021 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" - Stazione di Bra, a carico del Sig. *omissis* (cod. fisc.*omissis*), nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n. 73/2020 del 18/12/2020, elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato, per i fatti avvenuti nel Comune di Pocapaglia (CN) - Strada Boschi, nel periodo compreso tra l'11/11/2020 ed il 18/12/2020 è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 12 della L. 4/2009, in combinato disposto con l'art. 4, c. 2, lett a), punto 3) della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" - RETE NATURA - che sancisce l'obbligo, in caso di tagli di maturita, del mantenimento della copertura del 30% di piante o polloni di castagneti o di altra fattispecie autoctona;

Vista art. 4 della L.R. 4/2009 in cui si definisce l'arboricoltura da legno;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore non ha presentato nei termini scritti difensivi nè istanza di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 in combinato disposto con la legge reg. 17/2023;

visto l'art. 36 c. 1, lettera c) della L.r. n. 4/2009 che prevede: *"da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente"*;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

verificata l'assenza di un domicilio digitale in capo al trasgressore (Inad);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 663/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	2064/2025	Sanzione
39580/2025	2081/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;

- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";
- D.G.R. n. 5-1482 dell'8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

determina

in Euro 300,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa (raddoppiata ai sensi dell'art. 36, c. 1, lettera c, della L.r. 4/2009, trattandosi di una violazione commessa, all'interno di un sito della rete Natura 2000), ed in 10,61 Euro la somma dovuta per le spese di notifica, ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* cod. ben. 393820, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **310,61**, di cui a titolo di sanzione euro 300,00 ed Euro 10,61 per spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti